CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 25

In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867, sara' applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei Canonicati, e le lire 500 per gli altri Benefizi e Cappellanie, si' conservati che soppressi, delle chiese cattedrali.

Gli assegni dovuti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della Legge 15 agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli Enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun Ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovra' risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito Regolamento.

Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento si dovra' anche tener conto dei redditi di altri Benefizi o Cappellanie di cui il canonico o il benefiziario sia investito.

La disposizione di questo articolo non sara' applicabile ai Canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1,600, ed agli altri Benefizi semplici e Cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

Nulla e' innovato al disposto dell'articolo 18 della Legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il Demanio.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici

Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it